

VECCHIO TESTO
(In vigore fino al 30 giugno 2003)
**TITOLO VI. - CONTROLLI SULLA
GESTIONE
ECONOMICA FINANZIARIA
DELLE LEGHE E DELLE SOCIETÀ
PROFESSIONISTICHE**

Art. 77
Controllo sulle Leghe

1. La F.I.G.C., a norma dell'art. 6, dello Statuto, esercita il controllo finanziario sulla gestione delle Leghe nei limiti delle attività e delle disponibilità ad esse espressamente demandate ed assegnate secondo i criteri adottati dal Consiglio Federale.

Art. 78
Composizione della Co.Vi.So.C.

1. Presso la F.I.G.C. è istituita la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche.

2. La Co.Vi.So.C. si compone di un Presidente e di quattro membri nominati per due anni dal Consiglio Federale, fra persone aventi specifici requisiti professionali nelle materie giuridico-contabili ed economico-finanziarie.

3. La F.I.G.C. garantisce il regolare funzionamento della Co.Vi.So.C. ed assicura alla Commissione i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

4. L'attività preparatoria ed attuativa della Co.Vi.So.C. viene coordinata da professionista esperto nelle materie indicate al comma 2.

5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei comma precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale; agli stessi soggetti, tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio, è comunque fatto divieto di

NUOVO TESTO
(In vigore dal 1° luglio 2003)
**TITOLO VI. - CONTROLLI SULLA
GESTIONE
ECONOMICA FINANZIARIA
DELLE LEGHE E DELLE SOCIETÀ
PROFESSIONISTICHE**

Art. 77
Controllo sulle Leghe

1. La F.I.G.C., a norma dell'art. 24, dello Statuto, esercita il controllo finanziario sulla gestione delle Leghe nei limiti delle attività e delle disponibilità ad esse espressamente demandate ed assegnate secondo i criteri adottati dal Consiglio Federale.

Art. 78
Composizione della Co.Vi.So.C.

1. Presso la F.I.G.C. è istituito, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, un Organismo Tecnico denominato Co.Vi.So.C. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche).

2. Invariato

3. Invariato

4. Invariato

5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei comma precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale; agli stessi soggetti, tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio, è comunque fatto divieto di

<p>avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette alla vigilanza salvo deroga concessa dal Presidente Federale. Tale divieto permane sino a tre anni dopo la cessazione dell'incarico.</p>	<p>avere rapporti, eccezion fatta per quelli strettamente attinenti allo svolgimento dell'incarico, con le società soggette alla vigilanza salvo deroga concessa dal Presidente Federale. Tale divieto permane sino a due anni dopo la cessazione dell'incarico.</p>
<p>Art. 79 Poteri consultivi Abrogato</p>	<p>Art. 79 Poteri consultivi Abrogato</p>
<p>Art. 80 Poteri di controllo</p>	<p>Art. 80 Poteri di controllo</p>
<p>1. Alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sulla gestione economico-finanziaria delle società di calcio professionalistiche in relazione all'art. 12., comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, così come modificato dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586, al fine di garantire il regolare svolgimento dei Campionati.</p> <p>2. Per esercitare le sue funzioni, la Co.Vi.So.C. può richiedere alle società dati e documenti, può convocare amministratori e sindaci.</p> <p>3. Ai fini previsti dai comma che precedono, la Co.Vi.So.C. potrà disporre ispezioni. Le Società hanno facoltà di acquisire copia della relazione ispettiva una volta avviato il procedimento di contestazione.</p>	<p>1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586 alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull' equilibrio finanziario delle società di calcio professionalistiche.</p> <p>2. Per esercitare le sue funzioni, la Co.Vi.So.C. può richiedere alle società dati e documenti e può convocare amministratori, dirigenti e sindaci.</p> <p>3. Ai fini previsti dai commi che precedono, la Co.Vi.So.C. può disporre ispezioni. Le Società hanno facoltà di acquisire copia della relazione ispettiva una volta esaminata dalla Commissione.</p>
<p>Art. 81 Proposte e pareri</p>	<p>Art. 81 Attività consultive</p> <p>Invariato</p>

<p style="text-align: center;">Art. 82 Proposte sanzionatorie</p> <p>1. In caso di violazione delle norme federali in materia economico-finanziaria, la Co.Vi.So.C. propone al Presidente della F.I.G.C. di assumere i provvedimenti previsti dalla normativa federale; può altresì, nell'ambito della sua attività, proporre il promuovimento di inchieste e procedimenti disciplinari.</p> <p>2. La Co.Vi.So.C. propone al Presidente della F.I.G.C. di rivolgere al Tribunale la denuncia di cui all'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero esamina tale eventualità a seguito di segnalazione proveniente dai competenti organi federali..</p> <p>3. Il Presidente Federale può attivare la Co.Vi.So.C. in ordine ai procedimenti di cui ai commi precedenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 82 Proposte sanzionatorie</p> <p>1. In caso di violazione delle norme federali in materia economico-finanziaria, la Co.Vi.So.C. propone al Presidente della F.I.G.C. di assumere i provvedimenti previsti dalla normativa federale; può altresì, nell'ambito della sua attività, proporre l'attivazione di inchieste e procedimenti disciplinari e l'applicazione di sanzioni amministrative.</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. Invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 83 Efficacia dell'attività della Co.Vi.So.C.</p> <p>1. Le proposte di cui all'art. 82, commi 1 e 2, sono vincolanti per la F.I.G.C. Tuttavia il Presidente Federale può rivolgere motivata richiesta di riesame alla stessa Co.Vi.So.C. anche a seguito di analoga richiesta avanzata dai soggetti interessati che hanno facoltà di sottoporre all'esame eventuali nuovi elementi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 83 Efficacia dell'attività della Co.Vi.So.C.</p> <p>1. Invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 84 Ricorsi Abrogato</p> <p>1. La Co.Vi.So.C. esercita le sue funzioni secondo un regolamento interno approvato, su</p>	<p style="text-align: center;">Art. 84 Ricorsi Abrogato</p> <p>1. La Co.Vi.So.C. esercita le sue funzioni secondo un regolamento interno approvato, su</p>

proposta della stessa Commissione, dal Consiglio Federale.

Art. 86
Norme per il controllo sull'equilibrio finanziario
ai fini della regolarità dei Campionati

1. L'attività di controllo sull'equilibrio finanziario delle società professionalistiche è esercitata dalla F.I.G.C. a mezzo della Co.Vi.So.C. attraverso l'esame dei loro bilanci di esercizio depositati, corredati, nei soli casi in cui ciò occorra, dalla debita certificazione, e dalle situazioni finanziarie trimestrali da redigersi secondo modelli tipo.
2. La contabilità sarà tenuta dalle società utilizzando il piano dei conti approvato dalla F.I.G.C., idoneo sia alla redazione del bilancio d'esercizio secondo legge sia a consentire il controllo previsto al precedente comma 1. Le società dovranno far pervenire copia del bilancio d'esercizio alla Co.Vi.So.C entro 30 giorni dall'approvazione.
3. Dal bilancio di esercizio e dalle situazioni finanziarie trimestrali, deve emergere un parametro sintetico indicativo dell'equilibrio finanziario. Tale parametro è rappresentato, per tutte le società professionalistiche, da un rapporto "ricavi/indebitamento" non inferiore a tre.
4. La verifica del parametro è effettuata sulla base dei seguenti ricavi emergenti dal bilancio dell'esercizio precedente: incassi lordi da gare, compresi gli abbonamenti ed i proventi da sponsorizzazioni, proventi derivanti dalle convenzioni con Enti e società radio-televisive e altri relativi ad operazioni di pubblicità e concessioni varie; ad essi debbono essere aggiunti i ricavi derivanti da contributi periodici, sia federali sia dei soci sia di Enti vari corrisposti con carattere di continuità da almeno tre esercizi. I ricavi in parola possono essere integrati, esclusivamente per le società partecipanti ai campionati di Serie C, con gli utili da

proposta della stessa Commissione, dal Consiglio Federale e sulla base della "Normativa economica sul controllo delle società di calcio professionalistiche".

Art. 86
Norme per il controllo sull'equilibrio finanziario
ai fini della regolarità dei Campionati

1. L'attività di controllo sull'equilibrio finanziario delle società professionalistiche è esercitata dalla F.I.G.C. a mezzo della Co.Vi.So.C. attraverso l'esame di "indicatori" sintomatici dell'equilibrio finanziario e della documentazione economico-finanziaria richiesta dalla vigente normativa.
2. La contabilità sarà tenuta dalle società utilizzando il piano dei conti approvato dalla F.I.G.C., idoneo sia alla redazione del bilancio d'esercizio sia a consentire il controllo previsto al precedente comma 1.
3. Le società dovranno far pervenire copia del bilancio d'esercizio alla Co.Vi.So.C entro 15 giorni dall'approvazione dell'assemblea, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione del collegio sindacale, all'eventuale relazione della società di revisione e al verbale di approvazione. Non è consentita l'adozione del bilancio in forma abbreviata.
4. Dalle situazioni infrannuali trimestrali - così come individuate dall'art. 87 comma 1 e dalla normativa di cui all'art. 85, redatte secondo il criterio della competenza economica - nonché dal bilancio di esercizio si devono trarre parametri sintetici indicativi dell'equilibrio finanziario ("indicatori"). Tali parametri sono rappresentati per tutte le società professionalistiche da: 1) un rapporto "ricavi/indebitamento"; 2) un rapporto "patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale".

negoziazione dei diritti alle prestazioni dei calciatori, al netto delle perdite sopportate per il medesimo titolo, nonché con i ricavi derivanti dalla cessione temporanea del diritto alle prestazioni di calciatori al netto dei costi sostenuti per il medesimo titolo. Sono invece esclusi, per tutte le altre società professionalistiche, i ricavi derivanti dalla cessione temporanea del diritto alle prestazioni dei calciatori e ogni altro ricavo o contributo non menzionato e non avente i caratteri sopra indicati.

5. L'indebitamento da considerare comprende: tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per debiti infruttiferi e postergati verso soci, nonché dei debiti di compartecipazioni ex art. 102 bis sino ad un importo corrispondente al valore delle stesse iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale. I debiti verso l'Erario possono essere esposti al netto degli eventuali crediti il cui ammontare può essere compensato entro i dodici mesi successivi alla data della rispettiva insorgenza. I debiti possono, inoltre, essere ridotti dell'ammontare delle risorse finanziarie della società, risultanti nella contabilità sociale, disponibili o investite temporaneamente per durata non superiore a dodici mesi. Per i debiti a lungo termine assunti dalle società, per investimenti patrimoniali in immobili da utilizzare direttamente per l'esercizio dell'attività calcistica, che dovessero creare squilibrio nel parametro, la F.I.G.C. può consentire ai fini della determinazione di tale parametro la loro inclusione per la sola rata scadente nell'esercizio in esame. Sono escluse le ipotesi in cui la normativa di legge o contrattuale preveda la decaduta dei benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata. Alla stessa stregua sono considerati gli indebitamenti per i quali specifiche disposizioni di legge, conseguenti ad eventi straordinari, consentano rateazioni di pagamento ultrannuali.

6. Tutti i versamenti effettuati dai soci assumono rilevanza ai fini delle disposizioni federali solo se eseguiti presso istituti di credito su conti intestati alla società. I saldi finanziari delle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni dei calciatori inclusi gli impegni biennali, debbono essere compresi

5. Per la determinazione del parametro “ricavi/indebitamento”, i ricavi da considerare ai fini del numeratore del rapporto sono quelli tratti dal bilancio dell'esercizio precedente. La verifica del parametro è effettuata sulla base dei seguenti ricavi: gli incassi lordi da gare, compresi gli abbonamenti ed i proventi da sponsorizzazioni; i proventi derivanti dalle convenzioni con Enti e società radio-televisive e altri relativi ad operazioni di pubblicità e concessioni varie; gli utili da negoziazione dei diritti alle prestazioni dei calciatori (ivi compresi i premi di valorizzazione ed i proventi da partecipazione), al netto delle perdite sopportate per il medesimo titolo; i ricavi derivanti dalla cessione temporanea del diritto alle prestazioni di calciatori al netto delle perdite sopportate per il medesimo titolo. Ad essi debbono essere aggiunti i ricavi derivanti da contributi periodici, sia federali, sia dei soci, sia di Enti vari corrisposti con carattere di continuità da almeno tre esercizi.

6. Se alla data del 31/12 il bilancio dell'esercizio precedente non fosse stato ancora approvato, ai fini della determinazione del parametro si terrà conto dei ricavi derivanti dal preconsuntivo dell'anno e dalle situazioni patrimoniali infrannuali previste dalla normativa di cui all'art. 87 comma 1.

<p>nell'indebitamento, se passivi, ovvero debbono essere portati a riduzione dell'indebitamento, se attivi.</p> <p>7. Le quattro situazioni infrannuali ricavi/indebitamento devono essere redatte, con decorrenza 1° luglio, al termine di ogni trimestre solare e pervenire alla F.I.G.C. entro i 20 giorni successivi. Esse devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società e dai componenti del Collegio sindacale ed essere accompagnate da una sintetica relazione sui provvedimenti in corso per il riequilibrio finanziario in caso di insufficienza di parametro.</p>	<p>7. Ai fini della determinazione del parametro di cui all'art. 87 comma 1, lettera b, si terrà conto dei ricavi consuntivati nel periodo 1/7-31/3 - risultanti dalle situazioni infrannuali dell'anno in corso e trasmesse alla Co.Vi.So.C - se superiori ovvero se inferiori del 37,5% ai ricavi dell'esercizio precedente eventualmente rettificati ai sensi dell'art. 89 comma 3. In quest'ultimo caso, per tener conto dell'andamento dell'ultimo trimestre dell'anno, i ricavi del periodo 1/7-31/3 verranno forfetariamente aumentati del 20%.</p> <p>8. L'indebitamento da considerare ai fini del calcolo del denominatore del rapporto comprende: tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per debiti infruttiferi e postergati verso soci, nonché dei debiti di partecipazioni ex art. 102 bis sino ad un importo corrispondente al valore delle stesse iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale. I debiti verso l'Erario possono essere esposti al netto degli eventuali crediti il cui ammontare può essere compensato entro i dodici mesi successivi alla data della rispettiva insorgenza. In caso di rateizzazione dei debiti verso l'Erario e/o verso gli Enti Previdenziali, si terrà conto delle rate correnti nonché di quelle in scadenza nella stagione sportiva successiva. I debiti possono, inoltre, essere ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie della società, risultanti nella contabilità sociale alla voce "Disponibilità liquide", (cassa, c/c bancario) o investite temporaneamente per durata non superiore a dodici mesi ed iscritte nella voce "Altri Titoli". E' vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria dei crediti. Per i debiti a lungo termine assunti dalle società, per investimenti patrimoniali in immobili e/o partecipazioni di controllo in società immobiliari, da utilizzare direttamente per l'esercizio dell'attività calcistica, che dovessero creare squilibrio nel parametro, la F.I.G.C. può consentire ai fini della determinazione di tale parametro la loro inclusione per le sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva. Sono escluse le ipotesi in cui la normativa di legge o contrattuale</p>
---	--

preveda la decadenza dai benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata. Alla stessa stregua sono considerati gli indebitamenti per i quali specifiche disposizioni di legge, conseguenti ad eventi straordinari, consentano rateizzazioni di pagamento ultrannuali.

9. Tutti i versamenti effettuati dai soci assumono rilevanza ai fini delle disposizioni federali solo se eseguiti presso istituti di credito su conti intestati alla società.

10. Vigente il sistema della “Stanza di compensazione”, i saldi finanziari delle operazioni di trasferimento, tra società italiane, dei diritti alle prestazioni dei calciatori inclusi gli impegni biennali, debbono essere compresi nell’indebitamento, se passivi, ovvero debbono essere portati a riduzione dell’indebitamento, se attivi. Ai fini della presente disposizione non verranno computate le operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni dei calciatori effettuate con società estere.

11. Per la determinazione del parametro “Patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale” il patrimonio netto contabile, detratti i crediti verso soci, è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce Patrimonio Netto. L’Attivo patrimoniale è dato dalla somma delle voci Immobilizzazioni, Attivo circolante e Ratei e risconti, risultanti dalla contabilità.

12. E’ fatto obbligo alle società di corrispondere puntualmente gli emolumenti nei confronti dei dipendenti e tesserati nel corso della stagione sportiva e di ottemperare puntualmente agli obblighi di versamento di ritenute e contributi.

Art. 87 (nuovo)
Obblighi di comunicazione alla Covisoc.

1. Le società devono trasmettere alla Commissione: a) entro il 31 gennaio la situazione infrannuale al 31 dicembre con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento al 31 dicembre; b) entro il 30 aprile, la situazione infrannuale al 31 marzo con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento al 31 marzo; c) entro il 31 luglio la situazione infrannuale al 30 giugno con l'indicazione del rapporto ricavi indebitamento al 30 giugno. Le situazioni infrannuali devono essere redatte, nel rispetto delle Norme di cui all'art. 85, adottando il criterio della competenza.
2. Entro il medesimo termine di cui all'art. 86 comma 3, le società devono trasmettere il rapporto ricavi/indebitamento e il rapporto patrimonio netto/attivo patrimoniale alla data del 30 giugno, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio approvato.
3. Le situazioni infrannuali sono composte dalla situazione patrimoniale e dal conto economico alla data di riferimento; esse vanno corredate da un prospetto esplicativo del calcolo ricavi/indebitamento e da una sintetica relazione sui provvedimenti che si sono adottati o che si intendono adottare per il riequilibrio finanziario in caso di insufficienza di parametro.
4. Alle situazioni infrannuali, sottoscritte dal legale rappresentante della società e dal Presidente del Collegio sindacale, deve essere unita un'apposita dichiarazione con la quale il legale rappresentante e il Presidente del Collegio Sindacale attestino la veridicità delle informazioni trasmesse alla Covisoc, la regolare tenuta della contabilità e l'aderenza del rapporto ricavi indebitamento alle risultanze delle scritture contabili. Alle situazioni infrannuali deve essere altresì allegata la relazione trimestrale del Collegio Sindacale.
5. Entro il 30 aprile, le società – unitamente alla situazione infrannuale al 31 marzo – devono trasmettere alla Covisoc lo stato patrimoniale e il conto economico previsionale alla data del

	<p>(successivo) 30 giugno.</p> <p>6. Entro il 15 giugno, le società devono trasmettere lo stato patrimoniale e il conto economico preconsuntivo alla data del (successivo) 30 giugno, unitamente al calcolo del parametro “Patrimonio netto/ Attivo patrimoniale, nonché una situazione infrannuale al 31 maggio con l’indicazione del rapporto ricavi indebitamento allo stesso 31 maggio.</p> <p>7. Entro il 30 settembre, le società devono trasmettere il budget economico e patrimoniale per l’esercizio in corso.</p>
<p>Art. 87 Obbligo di certificazione dei bilanci</p> <p>1. Le società associate nelle Leghe Professionistiche hanno l’obbligo di depositare presso la F.I.G.C. i bilanci annuali. Detti bilanci dovranno essere corredati da apposita certificazione rilasciata dai soggetti a ciò abilitati nelle sole ipotesi previste dalle leggi dello Stato.</p>	<p>Art. 88 Certificazione dei bilanci</p> <p>1. Le società associate nelle Leghe Professionistiche hanno l’obbligo di depositare presso la F.I.G.C. i bilanci annuali. Detti bilanci dovranno essere corredati da apposita certificazione rilasciata dai soggetti a ciò abilitati nelle sole ipotesi previste dalle leggi dello Stato e/o da regolamenti internazionali.</p>
<p>Art. 88 Iscrizione ai Campionati e ammissione all’acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori</p> <p>1. Il rispetto del rapporto “ricavi/indebitamento” non inferiore a tre è condizione per l’iscrizione ai Campionati.</p>	<p>Art. 89 Iscrizione ai Campionati e ammissione all’acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori</p> <p>1. Costituiscono condizioni per l’iscrizione al Campionato:</p> <p>a) il rispetto del rapporto “ricavi-indebitamento” non inferiore a 3,0 ovvero quello stabilito dalla normativa economico finanziaria di cui al precedente art. 85;</p> <p>b) l’assenza di debiti scaduti al 30 aprile nei confronti:</p> <p>b1) tesserati. E’ fatto obbligo alle Leghe di vigilare su tali adempimenti.</p> <p>b2) degli Enti Previdenziali, del Fondo di fine carriera e dell’Erario. La dichiarazione di avvenuto versamento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal Presidente del Collegio sindacale.</p>

<p>2. Il Consiglio Federale determina i requisiti e i criteri per l'ammissione all'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori.</p> <p>3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società promosse al Campionato di serie superiore sono aumentati del 60%, ovvero in misura pari al maggior ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie inferiore; i ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società retrocesse al Campionato di serie inferiore sono diminuiti del 30%, ovvero in misura pari al minor ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie superiore.</p>	<p>c) l'assenza di debiti per qualsiasi titolo nei confronti della FIGC, delle Leghe e delle società affiliate alla Figc.</p> <p>d) l'assenza di debiti scaduti derivanti dalle "attività di trasferimento dei calciatori" nei confronti di società calcistiche italiane o straniere e nei confronti di organismi calcistici internazionali.</p> <p>e) l'avvenuta approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio nonché la certificazione da parte del legale rappresentante della società e del Collegio Sindacale degli eventuali adempimenti relativi alle prescrizioni degli articoli 2446 e 2447 del codice civile.</p> <p>2. Il Consiglio Federale determina i requisiti e i criteri per l'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori.</p> <p>3. Ai fini di cui al comma 1, i ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società promosse al Campionato di serie superiore sono aumentati del 60%, ovvero in misura pari al maggior ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie inferiore; i ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società retrocesse al Campionato di serie inferiore sono diminuiti del 30%, ovvero in misura pari al minor ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie superiore.</p> <p>4. In aggiunta al parametro di cui al punto 1 è condizione per l'ammissione al campionato il rispetto del rapporto "Patrimonio Netto contabile/attivo patrimoniale" non inferiore a 0,5. Il parametro verrà calcolato sulla base dello stato patrimoniale e del conto economico preconsuntivo, alla data del (successivo) 30 giugno, da trasmettere alla Co.Vi.So.C entro il 15 giugno.</p>
<p>Art. 89</p> <p>Norme per il controllo sugli atti di gestione delle società professionistiche</p> <p>Abrogato</p>	

Art. 90 Sanzioni e procedimenti	Art. 90 Sanzioni e procedimenti
<p>1. Le sanzioni previste in caso di inosservanza delle precedenti disposizioni sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la sospensione dei contributi federali; b) la decadenza dai contributi federali. <p>2. La sospensione dei contributi federali è disposta in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) omesso rispetto del parametro minimo di equilibrio gestionale stabilito dalla F.I.G.C.; b) ritardato invio del bilancio annuale con relativa relazione o ritardato invio delle situazioni finanziarie trimestrali rispetto alle date stabilite dalla F.I.G.C.; c) ritardato invio di notizie o documenti relativi alla gestione amministrativo-contabile richiesti dalla F.I.G.C.; d) mancata convocazione dell'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo che le Società dimostrino che vi sono motivi così come previsti dal codice civile; e) mancata adozione del piano dei conti unificato, nonché del bilancio tipo e dei criteri contabili previsti dal codice civile e dalla F.I.G.C.; f) mancato invio degli atti di cui all'art. 15, comma 7, e inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1, delle presenti norme; g) assunzione di delibere modificative dello Statuto della società non autorizzate preventivamente dalla F.I.G.C.; h) ogni altro comportamento volto ad eludere le disposizioni di legge o della specifica normativa federale concernente il controllo dell'equilibrio finanziario delle società. <p>3. La decadenza dai contributi federali è disposta in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mancata regolarizzazione delle situazioni di cui al comma 2 dopo il termine fissato dalla 	<p>1. La violazione delle disposizioni disciplinate negli artt. 77 delle NOIF e seguenti è sanzionata con:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l' ammenda; b) la sospensione dei contributi federali; c) la decadenza dei contributi federali; d) l'esclusione dalla campagna acquisti calciatori e dal divieto di nuovi tesseramenti; e) la penalizzazione di almeno un punto nella classifica del campionato di competenza; f) la non ammissione al Campionato di competenza. <p>2. La sospensione dei contributi federali è immediatamente comminata nel caso di:</p> <p><u>omissione relativa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) al rispetto del parametro minimo di equilibrio gestionale di cui all'art. 89 comma 1 lettera a); b) alla convocazione dell'Assemblea ordinaria nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, fatta salva l'eventualità di motivate ragioni, ai sensi di legge; c) all'adozione del piano dei conti unificato, del bilancio tipo e dei criteri contabili; d) al rispetto del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1, della normativa federale. <p><u>ritardato invio:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> e) del bilancio annuale e di quanto previsto a corredo, come stabilito dall'art. 86 comma 3, della documentazione di cui all'art. 87, nonché di notizie o documenti relativi alla gestione amministrativo – contabile. <p>E', altresì, comminata, al pari immediatamente, nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> f) adozione di delibere assembleari che modifichino lo statuto della società, in mancanza di preventiva autorizzazione della F.I.G.C.; g) elusione di norme di legge e/o federali sul controllo dell'equilibrio finanziario delle società. <p>3. Il mancato rispetto del parametro di cui al comma 2 lett. a) comporta anche l'applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di una ammenda; e b) l'esclusione dalla campagna acquisti

<p>F.I.G.C. comunque non inferiore ai 90 giorni dalla sospensione dei contributi;</p> <p>b) corresponsione a qualsiasi titolo ai tesserati di compensi eccedenti quelli previsti dal contratto di lavoro depositato presso le Leghe;</p> <p>c) corresponsione o riscossione di somme comunque eccedenti gli importi risultanti dai contratti di acquisizione o di cessione del diritto alla prestazione dei calciatori ovvero dai contratti stipulati con calciatori o tecnici depositati nei modi previsti dalla normativa federale;</p> <p>d) invio di false comunicazioni e di documentazione non rispondente a verità;</p> <p>e) esecuzioni di operazioni in contrasto con la legge, con la normativa federale e con lo statuto;</p> <p>f) contravvenzione agli obblighi o ai divieti imposti dalle norme statuali o dalla normativa federale agli amministratori.</p>	<p>calciatori e il divieto di nuovi tesseramenti.</p>
<p>4. Il Presidente della F.I.G.C., qualora avvisi una o più violazioni tra quelle indicate nel precedente comma 2, procede a contestazione scritta fissando alla società un congruo termine perentorio per la regolarizzazione. Entro tale termine la società ha facoltà di far prevenire deduzioni scritte. Decorso tale termine, la F.I.G.C., esamine le deduzioni eventualmente pervenute può irrogare la sanzione di sospensione dei contributi, fissando un termine comunque non inferiore a novanta giorni per la regolarizzazione.</p>	<p>4. Comminate le sanzioni di cui ai commi 2 e 3, il Presidente della F.I.G.C. procede a contestazione scritta fissando alla società un congruo, perentorio termine per la regolarizzazione. Entro tale termine la società ha facoltà di far pervenire deduzioni scritte. La mancata regolarizzazione comporta, in ogni caso:</p> <p>a) la decadenza dai contributi federali. Se relativa al parametro di cui al comma 2 lett. a) comporta, inoltre:</p> <p>b) la penalizzazione di almeno un punto nella classifica del Campionato di competenza e</p> <p>c) la non ammissione al Campionato di competenza, se per due volte nella stessa stagione sportiva non fosse rispettato il parametro di cui al comma 2 lettera a).</p>
<p>5. Il Presidente della F.I.G.C., qualora ravvisi una o più violazioni tra quelle indicate nel precedente comma 3, procede a contestazione scritta fissando alla società, un congruo termine perentorio per la regolarizzazione. Entro tale termine la società ha facoltà di far pervenire deduzioni scritte. Decorso tale termine, il Presidente della F.I.G.C., esamine le deduzioni eventualmente pervenute, può irrogare la sanzione di decadenza dei contributi. La contestazione dell'addebito determina di diritto</p>	<p>5. La mancata regolarizzazione dei parametri di cui all'art. 87 comma 6, comporta la non ammissione al campionato di competenza.</p>

la sospensione cautelare dai contributi.

6. L'avvenuta regolarizzazione nei termini fissati ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, non comporta la revoca del provvedimento di sospensione dai contributi, qualora la F.I.G.C. ravvisi una o più violazione ulteriori o diverse e proceda alla loro contestazione scritta così promuovendo una nuova procedura sanzionatoria.

6. La decadenza dai contributi federali è inoltre comminata nel caso di:

- a) corresponsione a tesserati, qualunque ne sia il titolo, di compensi che eccedano quelli fissati nel contratto di lavoro depositato presso le Leghe. Non costituisce causa di decadenza dai contributi federali la pattuizione di compensi relativi a contratti di immagine stipulati tra società sportive professionistiche e tesserati;
- b) corresponsione o riscossione di somme che, comunque, eccedano gli importi pattuiti nei contratti di acquisizione o di cessione relativi alle prestazioni dei calciatori ovvero nei contratti con tecnici, depositati, gli uni e gli altri, in conformità della normativa federale;
- c) invio di false e/o reticenti comunicazioni;
- d) operazioni non conformi a legge e/o alla normativa federale e/o allo statuto;
- e) violazione, da parte degli amministratori e/o dei sindaci, degli obblighi prescritti da norme di legge e/o federali.

7. Comminata la sanzione di cui al comma 6, il Presidente della F.I.G.C. procede a contestazione scritta fissando alla società un congruo termine perentorio per la regolarizzazione. Entro tale termine la società ha facoltà di far pervenire deduzioni scritte. La mancata regolarizzazione comporta la penalizzazione di almeno un punto nella classifica del campionato di competenza.

8. Alla regolarizzazione nei termini, fissati dalla F.I.G.C., non consegue la revoca del provvedimento di sospensione dei contributi, né di esclusione dalla campagna acquisti calciatori e al divieto di nuovi tesseramenti, qualora siano ravvisate una o più violazioni, ulteriori e/o diverse, suscettibili di avviare un nuovo procedimento di contestazione.

9. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 lett. a) ed e) è demandata al Competente organo di Giustizia Sportiva.